

Dichiarazione di offerta tecnica Infortuni medici a rapporto convenzionale

Spett.le
Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma

L'operatore economico può procedere indicando di accettare tutte le condizioni del capitolato senza varianti, barrando la casella che vale punti zero; oppure può procedere selezionando una o più o tutte le varianti fino ad un massimo di punti settanta.

L'Impresa sottoscritta si impegna a fornire la copertura assicurativa secondo quanto indicato nel Capitolato di polizza:

Punti 0

OPPURE

L'impresa dichiara di integrare le condizioni del Capitolato di Polizza con una o più varianti, indicando:

1. Art. 9 Sezione II **RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO**

L'articolo si intende così modificato:

"Il recesso per sinistro non si applica alla presente polizza".

Punti 15

2. Art. 23 Sezione III **RISCHIO COVID**

- Elevazione del limite di indennizzo da Euro 2.500,00 a Euro 5.000,00 nel caso in cui durante il ricovero non sia stato necessario il ricorso alla terapia intensiva dell'Assicurato.
- Elevazione del limite di indennizzo da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00 nel caso in cui durante il ricovero sia stato necessario il ricorso alla terapia intensiva dell'Assicurato.

Punti

20

3. Art. 26 Sezione III **DANNO ESTETICO**

OPZIONE 1

Elevazione del limite di indennizzo da Euro 5.000,00 a Euro 7.000,00

Punti

5

OPZIONE 2

Elevazione del limite di indennizzo da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00

Punti

10



4. **RIENTRO SANITARIO D'URGENZA**

Inserimento nelle condizioni di polizza della seguente garanzia:

“La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia, sino alla concorrenza del limite di indennizzo – per persona – di Euro 5.000,00, comprendendo in questa somma anche le spese di viaggio per un parente dell'infortunato.”

Punti

5



5. **RIMPATRIO SALMA**

Inserimento nelle condizioni di polizza della seguente garanzia:

“La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura, sino alla concorrenza del limite di indennizzo – per persona – di Euro 5.000,00.”

Punti

5



6. **RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO**

Inserimento nelle condizioni di polizza della seguente garanzia:

“In caso di infortunio risarcibile a termini di Polizza, la Società rimborsa agli Assicurati il costo delle cure mediche fino a concorrenza, per ogni evento, dell'importo di € 10.000,00.

Per cure mediche si intendono:

a) spese ospedaliere o cliniche

b) onorari a medici o a chirurghi

c) spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all'istituto di cura o all'ambulatorio;

d) spese fisioterapeutiche in genere, spese farmaceutiche e spese per l'assistenza domiciliare, da parte di personale sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante;

e) spese per le prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di plastica, salvo quelle necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.”

Punti

15



Denominazione sociale della Impresa offerente

.....Codice Fiscale
..... Partita IVA

Sede legale

Timbro dell'Impresa di Assicurazioni - Firma e qualifica del sottoscrittore (1)

*(1) Qualora venga sottoscritta **da un procuratore** dovrà essere allegata copia dell'atto di procura.*